

Statuto del



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Approvato in Consiglio di Quartiere
13.01.2016

Estratto da:
“Regolamento Comunale dei Quartieri – Emendato dal Consiglio Comunale del
09.07.2015”

Articolo 1 **Costituzione**

È costituito, con riferimento all'art. 44/47 dello Statuto della Città di Bassano del Grappa, il Consiglio di Quartiere "MERLO" con sede in via Rosmini, 27 (soprastante alla sede Alpini)

Articolo 2 **Territorio**

Il territorio del Quartiere è stabilito in base alle Delibera del Consiglio Comunale N° 39/2003 e sue successive modifiche e integrazioni. La sua configurazione potrà essere variata solo dal Consiglio Comunale.
(Vedi Planimetria in ultima pagina)

Articolo 3 **Organi del Quartiere**

1. Sono organi del Quartiere:
 - a) l'Assemblea di Quartiere;
 - b) il Consiglio di Quartiere;
 - c) il Presidente del Consiglio di Quartiere.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, la costituzione e il funzionamento degli organi sono rimessi allo Statuto dei Quartieri di Bassano del Grappa.

Articolo 4 **Assemblea di Quartiere**

1. L'Assemblea ha lo scopo di informare i cittadini sull'attività degli altri organi di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di quartiere e comunali, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Consiglio di Quartiere.
2. L'Assemblea di Quartiere è aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi, siano o meno residenti nel Quartiere. Il diritto di voto e di parola spetta esclusivamente ai residenti; il presidente dell'Assemblea può comunque autorizzare l'intervento alla discussione anche ai non residenti.
L'assemblea può essere generale o per singole zone di Quartiere.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno; la convocazione è comunicata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, che potranno parteciparvi senza diritto di voto in tale veste, e sarà resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche ed in ogni altra forma ritenuta opportuna.
4. La non convocazione dell'assemblea nei tempi di cui al comma 3° costituisce grave inosservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare ai sensi del successivo articolo 21.

Articolo 5

Numero dei componenti del Consiglio di Quartiere

1. Il consiglio di quartiere è composto da 11 membri eletti tra gli elettori
2. I componenti del consiglio di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum minimo previsto per le elezioni del Consiglio di Quartiere (8%) dovranno tenersi nuove elezioni nel termine di tre mesi. Nell'eventualità in cui anche nelle nuove elezioni non si raggiunga il quorum minimo sempre dell'8%, il Consiglio di Quartiere non verrà costituito, restando salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare la gestione di beni e strutture comunali esistenti all'interno del Quartiere a singoli soggetti.

Articolo 6

Elezioni dei Consigli di Quartiere

1. L'organizzazione delle elezioni indette dal Sindaco spettano al Consiglio di Quartiere uscente.
2. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi elettivi.
3. Sono elettori/elettrici del Consiglio di Quartiere ed eleggibili allo stesso le persone fisiche residenti nel territorio di cui alla delimitazione effettuata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il giorno delle elezioni. La carica di Presidente e di Tesoriere, quest'ultima ove prevista, può essere attribuita solo a soggetti maggiorenni.
Si raccomanda, altresì, per quanto possibile in ordine all'elettorato passivo un'adeguata incentivazione della componente dei giovani e l'applicazione delle pari opportunità. La carica di componente di Consiglio di Quartiere è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, di Assessore e di Sindaco.
4. Il rinnovo dei Consigli di Quartiere deve avvenire di norma contestualmente per tutti i Quartieri nella data stabilita dal Sindaco.
5. Il Consiglio di Quartiere uscente dovrà comunicare all'Ufficio Elettorale del Comune, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, l'indicazione del luogo e degli orari in cui gli elettori, senza alcuna altra formalità se non la fotocopia della propria carta di identità o altro documento di identificazione in corso di validità, potranno depositare la propria candidatura. Nello stesso termine i Consigli di Quartiere uscenti dovranno comunicare l'indicazione del luogo e degli orari di votazione. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, comunicato stampa, ecc.) nei Quartieri delle modalità di svolgimento delle elezioni (orari e date, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario). L'Amministrazione invita i Consigli di Quartiere a dare opportuna informazione in ordine alle iniziative-attività più rilevanti che interessano il quartiere medesimo.
6. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati.
7. Le elezioni sono valide quando alle stesse abbia partecipato almeno l'8% degli aventi diritto. Non concorrono a costituire il quorum gli elettori non maggiorenni. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum minimo trova applicazione la disciplina di cui al precedente art.5 comma 3

8. I seggi elettorali dovranno essere formati e presieduti da elettori, anche non residenti nel quartiere, comunque non candidati.
9. Il Sindaco, tramite il Dirigente dell'Ufficio Elettorale o altro funzionario delegato, controllerà il rispetto del principio democratico e di trasparenza, anche eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi elettorali.
10. Il Presidente del seggio elettorale dovrà dare immediata comunicazione al Sindaco dei risultati delle elezioni.
11. Il Sindaco, nell'ambito delle voci di bilancio relative ai quartieri, potrà decidere i contributi per le spese elettorali.
12. Per quanto concerne l'incompatibilità e l'ineleggibilità alla carica di componente del Consiglio di Quartiere si fa riferimento al Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 7

Prima convocazione del Consiglio di Quartiere

1. La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni e deve tenersi entro il termine di venti giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio di Quartiere provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.

Articolo 7 bis

Elezioni del Presidente, Vice, Segretario e Tesoriere del Consiglio di quartiere

1 Presidente

a) Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Deve aver compiuto il 18° anno di età.

b) Se dopo due votazioni nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.

c) Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

2 Il Vice Presidente

a) Il Vice Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

3 Il Segretario

a) Il Segretario del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

4 Il Tesoriere

a) Il Tesoriere del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Deve aver compiuto il 18° anno di età.

Articolo 8

Durata in carica

1. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo di tre anni. Le elezioni del Consiglio di Quartiere non possono avvenire nello stesso semestre solare delle elezioni amministrative comunali.
2. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto solo nei casi previsti al successivo art. 21.

Articolo 9

Surroga dei consiglieri di quartiere

1. I Consiglieri di quartiere per qualsiasi motivo (decadenza, dimissioni, morte, ecc.) cessati dalla carica devono essere surrogati nella prima seduta successiva alla cessazione della carica con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno.
2. La surroga avviene a favore del primo candidato non eletto; in caso di parità di voti subentra il più anziano di età.
3. Quando a causa degli eventi sopra indicati venga meno la metà o più dei componenti, il Consiglio dovrà essere rinnovato con nuove elezioni, da tenersi entro tre mesi.

Articolo 10

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere esercita le seguenti funzioni:
 - rappresenta il Quartiere;
 - convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio di Quartiere e presiede le relative sedute;
 - convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, l'Assemblea di Quartiere e presiede le relative sedute;
 - riferisce al Sindaco e/o all'Assessore/ Consigliere Comunale delegato sui problemi del Quartiere;
 - si coordina con il Sindaco e/o con l'Assessore / Consigliere Comunale delegato in merito alle politiche di decentramento;
 - invia ogni anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione, comprensiva della rendicontazione, sull'attività di Quartiere.

Articolo 11

Verbalizzazione della seduta

1. il Presidente delega il segretario, o altro membro in assenza dello stesso, a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva dai consiglieri presenti
3. I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione dei

Consiglieri.

Articolo 12

Convocazione e validità

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. In mancanza del numero legale e trascorsa mezz'ora dall'orario di convocazione sarà rinviata ad altra data entro i successivi 8 (otto) giorni.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio e sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno in seduta ordinaria.

La convocazione deve essere scritta e contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione ed essere consegnata almeno 5 (cinque) giorni prima. La convocazione va altresì esposta nella sede del Consiglio.

Il Consiglio si può riunire in via straordinaria su decisione del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il pubblico non ha diritto di parola nelle sedute del Consiglio di Quartiere.

Articolo 13

Poteri di iniziativa

1. I Consigli di Quartiere hanno facoltà di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

2. Le istanze o le proposte devono essere sottoscritte e firmate dal Presidente e dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere.

Articolo 14

Riscontro alle comunicazioni dei Consigli di Quartiere

1. Le proposte dei Consigli di Quartiere debbono essere esaminate e riscontrate secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Articolo 15

Potere di gestione dei servizi ed attività delegate

1. Il Consiglio di Quartiere può, inoltre, proporsi quale destinatario della gestione di servizi ed attività di quartiere, tra le quali a titolo esemplificativo la gestione di spazi pubblici. Alla proposta relativa dovrà essere allegata una relazione indicante le modalità di svolgimento del servizio e/o delle attività, il referente o i referenti ed i costi presunti.

2. L'affidamento, da formalizzare tramite apposita convenzione, dei servizi e delle attività delegate potrà includere, nei limiti consentiti dalla normativa, l'esecuzione di opere loro inerenti o strumentali. La convenzione dovrà indicare l'oggetto, il termine di durata, le eventuali forme di consultazione, i reciproci rapporti economici.

3. La sede verrà messa a disposizione di eventuali richiedenti previo restando che per quanto concerne associazioni sindacali e partiti politici o movimenti politici in quanto non necessitano di tali strutture essendovi già sale comunali disponibili per suddetti incontri.

Articolo 16

Gestione dei fondi economici

Dei fondi assegnati dovrà essere resa da parte dei singoli Consigli di Quartiere, entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui gli stessi sono stati erogati, idonea rendicontazione. La mancata presentazione delle rendicontazione, di cui sopra, determinerà la sospensione dell'erogazione dei fondi.

Articolo 17

Scioglimento dei Consigli di Quartiere

1. Lo scioglimento dei Consigli di Quartiere da parte dell'Amministrazione Comunale previa apposita verifica, è previsto, oltre a quanto stabilito nel successivo articolo 23, nei seguenti casi:

- per impossibilità di funzionamento del medesimo protrattasi per oltre sei mesi, attestata da richiesta motivata e firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere;
- per inosservanza grave del Consiglio di Quartiere delle disposizioni contenute nel presente testo regolamentare.

2. Nell'eventualità di scioglimento si dovrà procedere nel termine di sei mesi all'elezione di un nuovo Consiglio di Quartiere.

Articolo 18

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, allo statuto comunale ed al regolamento comunale sugli istituti di partecipazione.

Articolo 19

Deliberazioni

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

Su richiesta di un componente e con l'approvazione della maggioranza si può svolgere la votazione a scrutinio segreto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento comunale dei quartieri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09 luglio 2015 e Decreto Legislativo n. 267/2000